

IL LAVORATORE STRANIERO:
INGRESSO E SOGGIORNO PER
LAVORO
LA TUTELA DEL LAVORATORE
IRREGOLARE

Corso di formazione sul diritto degli
stranieri per i difensori d'ufficio presso i
centri di identificazione ed espulsione

Torino, 20 febbraio 2014

1. LE FONTI NORMATIVE

2. I FLUSSI DI INGRESSO PER LAVORO

3. LO SPORTELLO UNICO IMMIGRAZIONE

4. LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI NULLA OSTA

5. RILASCIO DEL NULLA OSTA

6. IL VISTO DI INGRESSO

7. IL PERMESSO DI SOGGIORNO

1. LE FONTI NORMATIVE

- **T.U. IMMIGRAZIONE:** D.LGS. 286 del 1998 Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
- **REGOLAMENTO di ATTUAZIONE del T.U. IMMIGRAZIONE:** D.P.R. 394/1999 (e successive modifiche).

2. FLUSSI DI INGRESSO PER LAVORO

Art. 3 T.U. Politiche Migratorie:

1. Decreto del presidente della Repubblica :

Documento Programmatico delle politiche migratorie triennale.

2. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri :

c.d. decreto flussi: definizione annuale delle quote massime di ingressi sul territorio nazionale di stranieri per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, e autonomo.

I VISTI D'INGRESSO PER LAVORO VENGONO RILASCIATI SOLO ENTRO IL LIMITE DI TALI QUOTE.

Art. 21 T.U. Decreto flussi

Può prevedere:

a) RESTRIZIONI NUMERICHE : Paesi che non collaborano nel contrasto all'immigrazione clandestina o ai fine della riammissione di propri cittadini espulsi/respinti.

b) QUOTE RISERVATE a favore di :

1. lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori (residenti all'estero, con ascendenza sino al 3° grado in linea retta), iscritti in apposite liste;

2. Stati non comunitari con cui esistono speciali intese (su regolamentazione flussi e/o accordi di riammissione), iscritti in apposite liste;

Liste lavoratori di origine italiana: art. 32 bis R.A.

Presso le rappresentanze diplomatico – consolari nel Paese di origine.

- la scheda di iscrizione indica il grado di ascendenza.

Liste lavoratori stranieri: art. 32 R.A.

Presso le rappresentanze diplomatico – consolari nel Paese di origine.

- compilate e aggiornate ogni anno;
- distinte per lavoro a tempo indeterminato, determinato, stagionale;
- scheda di iscrizione (numero progressivo di iscrizione, generalità, tipo di rapporto preferito, capacità professionali, esperienze lavorative, lingue conosciute).

IMMISSIONE DATI NEL S.I.L. DELLE D.T.L. > DIFFUSIONE

3. LO SPORTELLO UNICO IMMIGRAZIONE

Art. 22, co. 1 T.U. : istituzione dello Sportello Unico presso ogni Prefettura – U.T.G. (composizione mista)

Ruolo di FRONT OFFICE:

- Responsabile dell'intero procedimento di assunzione di lavoratori extracomunitari;
- Unico referente istituzionale e decisionale per il pubblico di coloro che intendono procedere con l'assunzione di un lavoratore straniero.
- Riceve le domande, ne verifica la regolarità formale, ne cura la trasmissione agli uffici competenti per l'istruttoria;
- adotta l'atto finale del procedimento, che notifica al richiedente.

BACK OFFICE : l'attività «istruttoria» è invece svolta da DTL e Questure.

4. LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI NULLA OSTA

Soggetti legittimati:

- datore di lavoro italiano
- datore di straniero regolarmente soggiornante;

S.U. competente: 3 criteri alternativi:

- S.U. della provincia di residenza del datore di lavoro;
- S.U. della provincia in cui ha sede legale l'impresa;
- S.U. della provincia in cui avverrà la prestazione lavorativa.

N.B. Lo sportello competente al rilascio è comunque quello del luogo in cui verrà svolta l'attività lavorativa (>trasmissione e comunicazione al datore di lavoro)

La richiesta presentata dal datore di lavoro può essere di due tipi:

Richiesta nominativa: se il datore di lavoro ha conoscenza diretta dello straniero che vuole assumere.

Richiesta numerica: se il datore di lavoro non ha una conoscenza diretta dello straniero da assumere e decide di assumere uno degli stranieri iscritti nelle liste di cui all'art. 21, co. 5.

IN ENTRAMBI I CASI, la richiesta di assunzione, viene redatta su appositi moduli allegati al DPCM di determinazione dei flussi di ingresso.

La richiesta – in entrambi i casi – deve contenere :

previa verifica, presso il centro per l'impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata, (così il nuovo art.22, c.2, modificato dall'art.9, c. 7, d.l. 76/2013)

1. complete generalità datore di lavoro (titolare o legale rappresentante impresa): dati impresa: sede, ragione sociale, indicazione luogo lavoro.

2. generalità del lavoratore (in caso di richiesta numerica, il numero di lavoratori da assumere).

3.trattamento retributivo ed assicurativo, nel rispetto delle leggi vigenti e CCNL applicabile;

4.impegno del datore a pagare le spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza;

5. disponibilità alloggio: certificazione di un'adeguata sistemazione alloggiativa.

Attestazione rilasciata da:

- Comune;
- ASL.

L'alloggio deve rispondere ai requisiti di abitabilità e idoneità igienico sanitaria previsti per l'edilizia residenziale pubblica (art. 8 bis R.A.).

6. Impegno del datore a comunicare ogni variazione riguardante il rapporto di lavoro allo S.U.

Abrogato con d.lgs. 109/2012 il c.7 dell'art. 22 che prevedeva, in caso di mancata comunicazione, una sanzione amministrativa da € 500,00 a € 2.500,00.

Alla domanda devono inoltre essere allegati:

7. Autocertificazione dell'iscrizione dell'impresa alla Camera di Commercio;

8. Autocertificazione della posizione previdenziale e fiscale atta a comprovare, secondo la tipologia aziendale, la capacità occupazionale e reddituale del datore di lavoro;

9. Proposta di contratto di soggiorno: che può essere a tempo determinato, indeterminato o stagionale, con orario a tempo pieno o part-time, non inferiore a 20 ore settimanali (NB per lavoro domestico > retribuzione mensile non inferiore al minimo previsto per l'assegno sociale annuo, che per il 2014 è pari ad €. 5.818,93).

5. IL RILASCIO DEL NULLA OSTA

Dopo aver ricevuto la richiesta del datore di lavoro, lo S.U.:

1. Verifica regolarità formale della domanda:

verifica la regolarità e la completezza della documentazione e, se incompleta, invita il datore di lavoro a sanare l'irregolarità, integrando la documentazione (art. 30 bis R.A.);

2. Parere della Direzione Territoriale del lavoro:

la DTL verifica:

- disponibilità quantitativa e qualitativa di quote di ingresso;
- rispetto disposizioni del CCNL applicabile al rapporto di lavoro;
- congruità tra il numero di domande presentate e la capacità economica/esigenze dell'impresa (art. 30 bis R.A.).

3. Passaggio dalla Questura (art. 31 R.A.):

verifica della sussistenza o meno di motivi ostativi:

- **Nei confronti del lavoratore straniero:** art. 4, co. 3 T.U.,
se: a) minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato; b)
condannato, anche se con sentenza non definitiva o in seguito
all'applicazione della pena su richiesta, per reati previsti da artt.
380, c.1 e 2, c.p.p. o per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà
sessuale, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, reati
legati allo sfruttamento della prostituzione ed alla violazione del
diritto di autore.

Nei confronti del datore di lavoro: l'art. 31, R.A., co. 2, prevedeva quale condizione ostativa che il datore di lavoro, se persona fisica, o il legale rappresentante (ed i membri del CDA) di una società, risultassero denunciati per uno dei reati previsti nel T.U. o reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p. (salvo assoluzione o effetti della riabilitazione) – NORMA REGOLAMENTARE ANNULATA DAL TAR FVG con sentenza 22.9.2005 n.780 –

introdotto il comma 5 bis: ostativa la condanna (anche non definitiva o «patteggiata») per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, reclutamento di persone destinate alla prostituzione, minori da impiegare in attività illecite, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro o per occupazione di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno

In caso di parere negativo della Questura:

La domanda di nulla osta viene rigettata e lo S.U. notifica al datore il provvedimento di rigetto con le motivazioni.

In caso di parere positivo della Questura:

Convoca il datore di lavoro e gli rilascia il nulla osta.

La validità del nulla osta è di SEI MESI dal rilascio.

In tal caso, inoltre, lo S.U. verifica l'eventuale esistenza di un CODICE FISCALE o ne richiede l'attribuzione di uno all'Agenzia delle Entrate (art. 31 co.6 R.A.).

5. Trasmissione del nulla osta agli uffici consolari

(art. 31 co. 6 R.A)

Lo S.U. trasmette in via telematica al consolato italiano del Paese di origine o di stabile residenza del cittadino straniero da assumere:

- la documentazione presentata dal datore di lavoro al momento della domanda;
- codice fiscale;
- nulla osta.

N.B. tale trasmissione telematica – che prima avveniva solo su richiesta espressa del datore di lavoro – ora avviene in ogni caso
>> Circolare Ministero dell'Interno 13.06.05, nota 1497/2.1.7.

Il datore di lavoro informa il lavoratore straniero del rilascio del N.O. affinché richieda il visto di ingresso.

6. RILASCIO DEL VISTO DI INGRESSO

La rappresentanza diplomatica o consolare, una volta pervenuta la documentazione (art. 31, co. 8 R.A.):

- **comunica** allo straniero **la proposta di contratto di soggiorno per lavoro**;
- **rilascia il visto**, comprensivo del **codice fiscale**, entro 30 giorni dalla data della richiesta del visto;
- **dà comunicazione di tale rilascio** al Ministero dell'Interno, al M. Politiche Sociali, a INPS e INAIL;
- **informa** lo straniero dell'obbligo di presentazione allo S.U. entro 8 giorni dall'ingresso in Italia.

7. IL PERMESSO DI SOGGIORNO

**ENTRO 8 GIORNI DALL'ARRIVO IN ITALIA, LO STRANIERO SI
DEVE RECARE PRESSO LO S.U. CHE HA RILASCIATO IL NULLA
OSTA**

IL GIORNO DELL'APPUNTAMENTO, LO S.U.:

- **verifica** il visto ed i dati anagrafici del lavoratore straniero;
- **consegna** il codice fiscale;
- **fa sottoscrivere al lavoratore il contratto di soggiorno senza poter apporre modifiche o condizioni allo stesso**;
- **trasmette** copia del contratto al centro per l'impiego ed all'autorità consolare (il contratto originale viene conservato presso lo S.U.);
- **fa sottoscrivere al lavoratore straniero il modulo precompilato di richiesta del permesso di soggiorno (art. 36 R.A.)** – i dati sono trasmessi alla Questura per il rilascio del P.S.;

INSTAURAZIONE DI UN RAPPORTO DI LAVORO CON UNO STRANIERO GIA' PRESENTE SUL TERRITORIO NAZIONALE:

- occorre che le parti sottoscrivano autonomamente un nuovo contratto di soggiorno (MOD. Q);
- il contratto di soggiorno deve sempre contenere i requisiti di cui all'art. 5 bis T.U. : a) garanzia del datore della disponibilità di un idoneo alloggio ; b)impegno a pagare le spese di viaggio per il rientro del lavoratore).

Tale contratto va poi inviato – mediante raccomandata A.R. – allo S.U. – che restituisce ricevuta di ritorno timbrata.

La ricevuta di ritorno timbrata deve essere esibita dal lavoratore in Questura al momento del rinnovo del permesso di soggiorno.